



COMUNE DI SONDRIO

(Provincia di Sondrio)

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE**

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 67 del 29 novembre 2013.

Entrato in vigore il 07 gennaio 2014.

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 *Ambito di applicazione e natura del Regolamento*
- Articolo 2 *Definizioni*
- Articolo 3 *Modalità di svolgimento dell'attività*
- Articolo 4 *Requisiti per lo svolgimento dell'attività*

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI PROCEDURALI GENERALI

- Articolo 5 *Avvio, sospensione, trasferimento di sede, modifica dei locali, variazione della ragione sociale e cessazione nell'attività di acconciatore*

TITOLO 3 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

- Articolo 6 *Inizio attività*
- Articolo 7 *Allegati alla SCIA*
- Articolo 8 *Trasferimento di località dell'attività*
- Articolo 9 *Subingresso per atto tra vivi o per successione ereditaria*
- Articolo 10 *Cessazione dell'attività*
- Articolo 11 *Sospensione dell'attività*
- Articolo 12 *Attività a fini didattici o di dimostrazione*

TITOLO 4 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

- Articolo 13 *Esame delle istanze*
- Articolo 14 *Autocertificazione*
- Articolo 15 *Requisiti delle strutture*
- Articolo 16 *Requisiti igienico sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività*

TITOLO 5 - ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO

- Articolo 17 *Esercizi siti all'interno di strutture ricettive, circoli privati e simili*

TITOLO 6 – PUBBLICIZZAZIONE, ORARI E TARIFFE

- Articolo 18 *Orari*
- Articolo 19 *Tariffe*
- Articolo 20 *Esposizione della SCIA*

TITOLO 7 – REGIME SANZIONATORIO

- Articolo 21 *Controlli*
- Articolo 22 *Sanzioni*
- Articolo 23 *Sospensione dell'attività*
- Articolo 24 *Divieto di prosecuzione dell'attività*

TITOLO 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 25 *Abrogazione disposizioni regolamentari previgenti*
- Articolo 26 *Obbligo di rispetto degli altri regolamenti comunali*

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e natura del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività di acconciatore in tutto il territorio comunale.

L'attività di acconciatore, dovunque tale attività venga esercitata, in luogo pubblico o privato, è disciplinata dal presente Regolamento redatto ai sensi della legge 17/08/2005, n. 174 e s.m.i., dal D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010, dalle disposizioni contenute nel Regolamento Locale d'Igiene e dal Regolamento regionale 28/11/2011 n. 6.

Articolo 2 – Definizioni

Nel presente Regolamento, ove non si utilizzino definizioni espressamente contenute nei provvedimenti normativi fondamentali, si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La persona incaricata della fase principale dell'istruttoria, riguardante la verifica dei contenuti delle istanze.

- RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

La persona preposta alla sottoscrizione degli atti comunali di rilevanza esterna, connessi alle istanze.

- UFFICIO

Ufficio commercio - Sportello unico attività produttive, competente all'istruzione del procedimento.

- SCIA

Segnalazione Certificata Inizio Attività con la quale l'interessato dà luogo all'avvio dell'attività.

- ATTIVITA'

Esercizio dell'attività così come espressamente definita all'art. 2 della L. 17 agosto 2005 n. 174.

- LOCALI

Spazi nei quali viene svolta l'attività di cui all'art. 1, ivi inclusi ingressi, servizi igienici e ogni altro spazio accessorio all'attività.

- ACCONCIATORE

Attività professionale esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti che comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare, incluse prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

L'esercizio dell'attività di cui all'art. 1 può essere esercitata in forma di impresa, sia di natura individuale che in forma societaria.

L'attività di acconciatore può essere svolta esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie.

Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia; la vigilanza sui profili igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ASL competente per territorio.

Non è consentito lo svolgimento di tale attività in forma ambulante o con l'utilizzo di posteggio su area aperta al pubblico.

Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso di sua malattia o altro impedimento fisico oppure nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo o in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

L'attività può essere esercitata, anche se svolta presso il domicilio del titolare, a condizione che i locali adibiti all'esercizio della professione rispondano ai requisiti previsti dalla vigente normativa in materia urbanistica, igiene, sanità e sicurezza e siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi.

In caso di attività svolta presso una abitazione privata, l'esercente deve dichiarare per iscritto all'atto della presentazione della SCIA di consentire l'accesso ai soggetti deputati al controllo.

Articolo 4 - Requisiti per lo svolgimento dell'attività

I legali rappresentanti e i titolari dell'impresa, i soci e i direttori tecnici indicati nella SCIA devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.

L'esercizio dell'attività di acconciatore in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito e dovunque svolta, è subordinata al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 della L. n. 174/2005.

Non costituiscono titolo di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati ed i diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

La verifica del possesso del requisito professionale compete al Comune nell'ambito del controllo sulla SCIA.

Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

Per ogni sede dell'impresa ove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale.

Nel caso di impresa artigiana individuale esercitata in una sola sede, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare, oppure, in caso di società, in uno o più soci partecipanti al lavoro. In presenza di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

Il Responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e di svolgimento dell'attività e deve essere iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale, il quale dovrà essere presente nell'esercizio negli orari di apertura e di svolgimento dell'attività ed il cui nominativo dovrà essere comunicato preventivamente al comune.

Il comune, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente comma, diffida l'interessato ad adeguarsi entro il termine perentorio di giorni 5 imponendo, se del caso, la sospensione dell'attività fino all'avvenuto adeguamento.

TITOLO 2 DISPOSIZIONI PROCEDURALI GENERALI

Articolo 5 - Avvio, sospensione, trasferimento di sede, modifica dei locali, variazione della ragione sociale e cessazione nell'attività di acconciatore.

L'avvio, la sospensione, il trasferimento di sede, la modifica dei locali, la variazione della ragione sociale, il cambio del Direttore Tecnico e la cessazione dell'attività di acconciatore è soggetto alla presentazione, esclusivamente per via telematica, previa sottoscrizione dei documenti a mezzo firma digitale da parte del titolare/legale rappresentante o di un intermediario delegato con procura speciale, di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Sondrio.

In caso di esercizi misti, deve essere inoltrata una SCIA per ogni singola attività corredata da planimetria dei locali sulla quale deve essere chiaramente indicata la suddivisione degli spazi destinati a ciascuna attività.

Nella SCIA dovranno essere dichiarati:

- il possesso del requisito professionale da parte del responsabile tecnico designato nella persona del titolare, ovvero di un socio partecipante al lavoro, ovvero di un familiare coadiuvante, ovvero di un dipendente dell'impresa,
- il rispetto dei requisiti igienico-sanitari,
- il rispetto delle normative urbanistico-edilizie in riferimento ai locali di esercizio.

Qualora nei locali di acconciatura si svolga attività di vendita al dettaglio, il titolare deve presentare una SCIA secondo le modalità previste dal D. Lgs. 114/1998 e s.m.i. e dalla L.R. n. 6 del 02/02/2010 e s.m.i..

Alle imprese esercenti l'attività di acconciatura che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente correlati allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al comma precedente.

Nei locali ove viene esercitata attività di acconciatore la SCIA deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico. Coloro che esercitano l'attività, nelle forme previste dalla legge e dal

presente regolamento, al di fuori dei locali di esercizio devono recare con sé la SCIA in originale o in copia autenticata che deve essere esibita a richiesta degli organi di controllo e vigilanza.

TITOLO 3 PRESENTAZIONE DELLA SCIA

Articolo 6 - Inizio attività

L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, il trasferimento e le modifiche dei locali esistenti e delle attrezzature sono soggette alla presentazione della SCIA.

La SCIA deve contenere i seguenti dati:

- a) cognome e nome, luogo di nascita e residenza, codice fiscale dell'interessato,
- b) denominazione della ditta o ragione sociale nel caso si tratti di impresa societaria,
- c) precisa e puntuale ubicazione del locale o dei locali in cui si intende esercitare l'attività,
- d) l'attività specifica che si intende esercitare e per cui viene presentata la SCIA,
- e) nel caso in cui i locali individuati per l'esercizio dell'attività non siano già destinati all'esercizio di acconciatore, ma siano comunque compatibili secondo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti, il richiedente dovrà acquisire preventivamente i permessi e i nulla-osta previsti dalla disciplina in vigore.

Con la trasmissione della SCIA al Comune, l'operatore acquisisce contestualmente titolo per l'avvio immediato dell'attività segnalata, con l'assunzione della responsabilità della rispondenza a tutti i requisiti personali e professionali richiesti, alle norme edilizie, urbanistiche, sanitarie e ambientali vigenti.

La SCIA ha validità temporale illimitata, fatto salvo il verificarsi delle condizioni di cui al successivo art.13.

Eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci da parte del dichiarante comportano la decadenza del diritto a esercitare l'attività e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative e penali.

Articolo 7 - Allegati alla SCIA

Alla SCIA devono essere allegati al momento della presentazione:

- a) certificazione, o autocertificazione, della qualificazione professionale di tutti i soggetti interessati
- b) planimetria dei locali (in scala quotata idonea) con suddivisione e indicazione dell'utilizzo dello spazio, firmata da tecnico abilitato
- c) copia del documento di identità del richiedente
- d) nel caso in cui il richiedente non appartenga a uno Stato dell'Unione Europea, copia del permesso di soggiorno in corso di validità
- e) elenco e relativa descrizione tecnica dei macchinari utilizzati per l'attività
- f) dichiarazione di accettazione della nomina a direttore tecnico dell'attività
- g) versamento dei diritti sanitari previsti

Articolo 8 - Trasferimento di località della attività

Coloro che intendono trasferire l'attività in una diversa località del territorio comunale, ovvero modificare i locali, devono presentare SCIA, contenente gli allegati di cui alle lett. b) ed e) dell'art. 7 ovvero dichiarazione che le attrezzature tecniche non hanno subito variazioni.

Art. 9 - Subingresso per atto tra vivi o per successione ereditaria

In caso di subingresso a seguito di affitto, cessione di esercizio o per altra causa deve essere presentata la SCIA esclusivamente in modalità telematica e con sottoscrizione con firma digitale dei documenti da parte del nuovo legale rappresentate/titolare o di persona delegata con procura speciale.

La SCIA deve contenere i dati indicati all'art. 6 riferiti alla persona del richiedente, integrata dalla documentazione comprovante l'avvenuto affitto, cessione, trasferimento dell'azienda o variazione della ragione sociale.

In caso di subingresso, il subentrante deve adeguare i locali alle disposizioni previste dalla normativa vigente, salvo la concessione di deroghe, previo parere dell'Asl per la materia di competenza, esclusivamente per esigenze tecniche documentate.

In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, comunque non superiore a 12 mesi, purchè durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

Articolo 10 - Cessazione dell'attività

La cessazione delle attività di cui al presente Regolamento deve essere comunicata contestualmente alla chiusura dell'esercizio o comunque non oltre il trentesimo giorno dalla chiusura dell'esercizio stesso, presentando in via telematica la SCIA, con sottoscrizione con firma digitale dei documenti da parte del legale rappresentate/titolare o di persona delegata a mezzo procura speciale, a pena di invalidità della SCIA.

Articolo 11 - Sospensione dell'attività

L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a 1 anno. Eventuali proroghe possono essere richieste al comune solo per gravi e fondati motivi.

In caso di sospensione dell'attività che si protragga per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi l'interessato è tenuto a darne comunicazione tramite presentazione di specifica SCIA.

Qualora siano trascorsi 12 mesi dalla sospensione dell'attività e questa non sia stata riattivata, l'attività sarà considerata definitivamente cessata e l'ufficio commercio provvederà automaticamente alla cancellazione della posizione dandone comunicazione contestuale alla Asl competente per territorio e alla camera di commercio per gli adempimenti di propria competenza.

Articolo 12 - Attività ai fini didattici o di dimostrazione

E' ammesso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1 a fini didattici o di dimostrazione.

Le attività esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente a fini promozionali, sono sottoposte a comunicazione preventiva al comune di Sondrio con indicazione dei nominativi dei responsabili delle esercitazioni pratiche di cui alla L. n. 174/2005 in possesso della qualifica professionale.

Le prestazioni, qualora siano effettuate da persone non abilitate alla professione, sono svolte sotto il diretto controllo di insegnanti in possesso di qualifica professionale e non devono comportare, in nessun caso, alcun corrispettivo, neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

Le attività didattiche non possono essere effettuate in locali autorizzati all'esercizio dell'attività, salvo il caso in cui si tratti di corsi di aggiornamento professionale riservati al solo personale dipendente dell'impresa di acconciatura. In tal caso, gli aggiornamenti o corsi sono effettuati in deroga al turno di chiusura o ai normali orari di attività a porte chiuse, previa comunicazione al comune di Sondrio.

TITOLO 4 ISTRUTTORIA DELLE SCIA

Articolo 13 - Esame delle istanze

Entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza il responsabile del procedimento effettua tutti i controlli e le verifiche del contenuto della SCIA. L'ufficio SUAP rilascia apposita presa d'atto in caso di istruttoria conclusasi positivamente.

Qualora dall'esame della SCIA emergano elementi ostativi all'esercizio dell'attività, entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA il responsabile del provvedimento emette atto di diffida al proseguimento dell'attività e l'eventuale esercizio dell'attività stessa è da intendersi privo di qualsiasi titolo, soggiacendo di conseguenza alle previsioni sanzionatorie agli effetti delle vigenti disposizioni.

Qualora la SCIA presenti carenze che non costituiscono elemento insanabile per il prosieguo dell'attività, il responsabile del procedimento procede a richiedere all'operatore le debite rettifiche e/o integrazioni da presentarsi entro il termine che sarà indicato, scaduto il quale senza che siano intervenuti i richiesti chiarimenti, costituirà motivo per l'emissione di atto di diffida al proseguimento dell'attività da parte del responsabile del provvedimento.

Della presentazione della SCIA, il Responsabile del Procedimento provvede a informare gli uffici deputati alla vigilanza ed al controllo.

Articolo 14 – Autocertificazione

Qualora i documenti da allegare fossero già in possesso dell'Amministrazione in quanto allegati ad altre pratiche, l'interessato potrà dichiarare nella SCIA di avere già presentato la stessa documentazione in occasione di altri adempimenti, fornendo le relative indicazioni in maniera sufficientemente dettagliata per consentirne il reperimento, e precisando sotto propria responsabilità che le situazioni indicate in tali atti o certificazioni sono tuttora corrispondenti alla realtà e non hanno subito modificazioni.

Articolo 15 - Requisiti delle strutture

I locali e le strutture edilizie destinati allo svolgimento dell'attività debbono avere idonea destinazione d'uso in base alle norme vigenti degli strumenti urbanistici comunali.

E' comunque necessario che le strutture siano dotate di agibilità relativa alle specifiche caratteristiche dell'attività da svolgere.

Articolo 16 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ASL di Sondrio.

TITOLO 5 ESERCIZI NON APERTI AL PUBBLICO

Articolo 17 - Esercizi siti all'interno di strutture ricettive, circoli privati e simili

Le attività da svolgersi all'interno di luoghi di non libero accesso al pubblico quali ad esempio strutture ricettive, palestre, centri sportivi, circoli privati, case di cura, ospedali e centri assistenziali, ricoveri per anziani, etc., possono essere svolte previa presentazione della SCIA di cui all'art. 6 e devono rispettare tutte le norme relative alle caratteristiche dei locali, alla destinazione d'uso urbanistica, ai requisiti professionali e sanitari degli addetti e dei titolari, nonché quelle relative alle attrezzature impiegate.

L'attività deve essere esercitata conformemente a quanto disposto dal presente Regolamento anche se le prestazioni vengono fornite gratuitamente per la promozione di prodotti legati all'attività di acconciatore, inglobate nella quota associativa o nei corrispettivi per la fornitura dell'alloggio o comunque ricomprese nell'attività prevalente.

TITOLO 6 PUBBLICIZZAZIONE, ORARI E TARIFFE

Articolo 18 - Orari

Gli orari giornalieri delle attività e le giornate di chiusura settimanali sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

E' consentita la prosecuzione dell'attività oltre l'orario consentito, purché a porte chiuse ed esclusivamente per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

Articolo 19 - Tariffe

Il titolare dell'esercizio deve esporre le tariffe relative alla propria attività in maniera ben visibile all'interno dei locali ed in modo tale da essere immediatamente percepibili dalla clientela.

Articolo 20 - Esposizione della SCIA

La SCIA, unitamente alle ricevute di trasmissione tramite modalità telematiche al Comune, devono essere esposte in luogo ben visibile dalla clientela nella zona di ingresso dei locali destinati all'attività, ed esibita su richiesta degli organi di controllo.

TITOLO 7 REGIME SANZIONATORIO

Articolo 21 - Controlli

Gli organi di Polizia giudiziaria, il personale della Asl e tutti gli incaricati della vigilanza per le attività disciplinate dal presente Regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali – compresi quelli presso il privato domicilio – dove si svolgono le attività in parola.

Articolo 22 - Sanzioni

Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità stabilite dalla L. n. 174/2005, dal Regolamento Regionale 28 novembre 2011 n. 6 e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano, fatta salva l'eventuale applicazione delle prescritte sanzioni penali, le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 della L. n. 174/2005 secondo le procedure previste dalla L. n. 689/1981 "Modifiche al sistema penale" e dalla L.R. 5 dicembre 1983 "Norme di attuazione della L. n. 689/1981 concernente modifiche al sistema penale".

Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della L. n. 689/1981, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.

Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e e sicurezza dei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 23 – Sospensione dell'attività

In caso di accertata violazione delle disposizioni di cui alla L. n. 174/2005, del Regolamento Regionale 28 novembre 2011 n. 6 e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 della L. n. 241/1990 in ordine ai provvedimenti che l'Ente può adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20 giorni consecutivi di calendario a seconda della gravità dell'accertata violazione.

Decorso tale termine, ad esclusione dei casi di mancato possesso o del definitivo venir meno dei requisiti morali o professionali, il titolare può riattivare l'esercizio.

Articolo 24 – Divieto di prosecuzione dell'attività

In caso di reiterazione delle violazioni delle disposizioni contenute nella L. n. 174/2005, nel Regolamento Regionale 28 novembre 2011 n. 6 e nella disciplina di cui presente Regolamento, il Responsabile del Servizio Commercio – SUAP può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Ai fini della reiterazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8/bis della L. n. 689/1981.

TITOLO 8 NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 25 - Abrogazione disposizioni regolamentari previgenti

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente regolamento in materia di parrucchiere adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del 29/09/1995 e s.m.i. nonché le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute, che rimarranno abrogate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Articolo 26 - Obbligo di rispetto degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di ogni altra disciplina vigente in materia o contenute in vigenti regolamenti comunali.